

## **Co.Re.Com. Cal/Ro**

### DELIBERAZIONE N. 90

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Gradià xxx c/ H3G xxx.

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 24/03/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 7 novembre 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 47594, con cui il Sig. Gradià xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società H3G xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 14 novembre 2013 (prot. n. 48617), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Dato atto che con nota prot. n. 5590 del 6 febbraio 2014, le parti sono state convocate, innanzi a questo Co.Re.Com, all'udienza di discussione fissata per il 24 febbraio 2014, come da verbale di mancato accordo, redatto in pari data, agli atti;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

#### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

L'istante, sig. Gradià xxx, titolare dell'utenza xxx, sulla quale era stato attivato il piano tariffario denominato "Tariffa Top 400" con associata vendita a rate del terminale Apple Iphone 5, ha introdotto il presente contenzioso con la società H3G xxx, lamentando di aver ricevuto fatture con addebiti maggiorati rispetto all'abbonamento sottoscritto per voci di cui lo stesso disconosceva l'esistenza per non esserne stato informato all'atto della sottoscrizione (bollo su contratto e tassa di concessione governativa); per traffico a consumo ed extrasoglia e servizi non richiesti, alla voce "Contenuti Portale 3", "Internet sotto rete 3", "sms/mms"; per addebiti per chiamate nazionali.

L'istante nega di avere mai ricevuto alcuna informazione, all'atto della sottoscrizione contrattuale, circa l'aggravio dei costi suddetti, né di aver mai ricevuto alcun preavviso in ordine al superamento del limite di traffico voce e/o dati, disconoscendo gli addebiti per "contenuti portale 3" in quanto trattasi di servizi in abbonamento di società terze o contenuti a pagamento presenti sulle pagine del portale, che il medesimo nega di avere mai richiesto. Nega, inoltre, di avere mai effettuato "sms/mms" a consumo né richieste di attivazione di servizi di mms. Al fine di sottrarsi a consumi ingiustificati con relativi addebiti sulla propria carta di credito, l'utente riferisce di aver smesso l'utilizzo della sim relativa all'abbonamento in questione sin dal mese di giugno 2013, richiedendone il successivo blocco nel mese di agosto 2013 a causa dello smarrimento della stessa sim. Nelle more di detta procedura, l'istante riferisce di aver ricevuto la fattura n. xxx del 8/9/2013, relativa al bimestre luglio/agosto 2013, di € 141,33, comprensiva della somma di € 76,00 per "contenuti portale 3". La fattura è stata pagata, come tutte le altre, a mezzo di RID bancario, ma l'utente ne contesta gli addebiti, evidenziando che la sim era andata smarrita nel mese di agosto 2013 e giungendo ad ipotizzare l'intromissione di terzi sulla propria rete telefonica ovvero l'installazione di un dialer sul proprio pc e/o terminale ed allegando, all'uopo, svariate pronunce giurisprudenziali in materia di furto e frode informatica.

In relazione a detta controversia è stato promosso, senza esito, un tentativo di conciliazione, come da verbale del 18 ottobre 2013, in atti.

Con la presente istanza di definizione, il sig. Gradià chiede, previa declaratoria di cessazione degli effetti del contratto *de quo*, per nullità/risoluzione/recesso, lo storno di tutte le rate residue, il rimborso delle somme a vario

titolo indebitamente fatturate, l'indennizzo per attivazione di servizi non richiesti ed un giusto indennizzo per tutti i disagi patiti in relazione alla controversia di che trattasi, oltre al rimborso delle spese di procedura.

La società convenuta respinge ogni addebito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di definizione limitatamente alla richiesta di un "giusto indennizzo per tutti i disagi e i disservizi subiti", che, sostanziandosi in una richiesta di risarcimento del danno, non è deferibile alla competenza di questo Comitato; l'inammissibilità dell'istanza per inapplicabilità della disciplina invocata al caso di specie, limitatamente agli addebiti contestati per "bollo su contratto" e TCG; nel merito, la convenuta rappresenta l'infondatezza delle contestazioni avversarie, precisando che il contratto in questione è stato attivato in data 21 marzo 2013 e che l'utenza risulta attualmente sospesa con causale "Furto/Smarrimento".

In particolare:

1) l'operatore precisa di aver tariffato tutto il traffico generato dall'utenza sopra indicata secondo quanto pattuito contrattualmente, nel rispetto dei costi previsti dal **piano tariffario**; chiarisce che il piano di che trattasi, sottoscritto dal cliente, è un piano a soglie, il quale prevede, a fronte del versamento di un canone mensile, un *plafond* predeterminato (mensile o settimanale) di minuti per chiamate voce, di SMS nazionali e di traffico dati da fruire sotto rete "3"; che tutto il traffico generato oltre le soglie contrattualmente stabilite deve essere oggetto di specifica tariffazione secondo i costi fissati nel piano tariffario per ciascun servizio fruito; che tali condizioni si evincono dai prospetti tariffari, reperibili/scaricabili dal sito web dell'operatore o rinvenibili presso i negozi Tre; che, in sede di sottoscrizione del contratto, l'istante dichiarava di conoscere ed accettare la fornitura del servizio secondo i termini e le condizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto e nel Piano Tariffario prescelto. A rapporto contrattuale avviato, l'utente ha la possibilità di verificare lo status delle soglie abbinato all'abbonamento in questione, gratuitamente, accedendo all'apposita sezione "Info costi" dell'area clienti oppure contattando il numero telefonico a ciò preposto o, infine, utilizzando, in caso di smartphone, l'applicazione "Area clienti 3".

2) la convenuta evidenzia che gli importi addebitati all'odierno istante sono relativi al traffico generato, anche **in extra-soglia**, dall'utenza in questione ed esibisce agli atti i relativi tabulati; che la tariffazione di detto traffico è in linea con quanto previsto dal profilo tariffario riferito all'utenza; che le fatture contestate (n. xxx di € 198,17 e n. xxx di € 142,76) sono state correttamente contabilizzate e legittimamente emesse; che dalle stesse si può evincere il dettaglio delle singole voci (incluso il traffico in extrasoglia, distinto per tipologia di servizio); che in ogni fattura emessa è riportata, nel Glossario di pagina 2, la definizione di ogni specifica voce di spesa, con indicazione del traffico nazionale, del traffico UE e del traffico extra UE; infine, che le c.d. "Pagine Portale 3" sono "(...) *quelle navigabili a pagamento dal Portale 3: la tariffazione è ad unità in base al numero delle pagine visitate*".

3) La convenuta precisa che il **Portale 3** è un sito di accesso a numerosi servizi, applicazioni, loghi, suonerie e molto altro, offerti da società diverse da H3G, fruibile da terminale; l'accesso dipende da chi ha in uso l'apparato telefonico, attraverso l'accesso volontario a tale piattaforma commerciale, sicché il gestore non può in alcun modo inibire l'accesso e la fruizione di tali servizi, anche nei casi di utilizzo non autorizzato da parte di terzi; obblighi che, all'atto della sottoscrizione di ciascun contratto, l'istante si è impegnato a rispettare, anche in virtù dei codici ad esso imputabili, quali i codici PIN, PUK e delle eventuali password di accesso.

4) Quanto al **processo di attivazione di tali servizi**, H3G assicura e dimostra documentalmente come l'attivazione dei servizi attivi sull'utenza in questione sia dipesa dall'utente (o, comunque, sia rimasta nell'ambito della propria sfera di controllo e vigilanza). Allega, a titolo d'esempio, alcune certificazioni rese dai fornitori dei servizi a pagamento, che risultano attivati sull'utenza in questione; le certificazioni riportano data e ora delle attivazioni e la modalità di attivazione dei servizi stessi, precisando che le attivazioni sono avvenute durante la navigazione internet, avendo l'utente cliccato su un banner pubblicitario relativo al servizio ed avendo espresso, mediante click di conferma, la volontà di iscrizione a ciascun servizio. In altri termini, la convenuta evidenzia che il metodo di attivazione di detti servizi a pagamento è stato studiato appositamente per accertare la volontà del cliente ed evitare sottoscrizioni casuali e inconsapevoli (il cliente deve effettuare almeno 3 click per l'attivazione di detti servizi per far partire l'abbonamento). In ogni caso, detti servizi, attivati, come detto, volontariamente dall'utente, risultano essere stati disattivati (come si evince dalla documentazione prodotta).

5) Sulla possibilità di **monitorare il livello di soglia raggiunto**, l'operatore dimostra di avere messo a disposizione della clientela svariati strumenti di controllo sia per il traffico voce ed sms, sia per il traffico dati e che, pertanto, l'odierno ricorrente avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, monitorare il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto, limitando l'ammontare degli addebiti qui contestati.

6) Quanto alle **pronunce giurisdizionali** richiamate da parte avversa per i casi di dialer e di frodi informatiche, la convenuta ne rappresenta l'assoluta inapplicabilità alla fattispecie in esame, sostenendo e provando

documentalmente che gli addebiti qui contestati sono stati il frutto di scelte consapevoli e volontarie da parte dell'odierno ricorrente.

7) In ordine agli addebiti disconosciuti nella **fattura n. xxx** di € 141,33, che l'odierno ricorrente contesta, sostenendo che la sim era andata smarrita nel mese di agosto 2013 e che il traffico non è ad esso imputabile, H3G rappresenta che la sim in questione risulta sospesa dall'11 settembre 2013 per "furto/smarrimento"; che, nel mese di luglio, la numerazione in questione era attiva; che, agli atti, non risulta pervenuta, nel mese di agosto, alcuna comunicazione/denuncia di smarrimento della sim; che, come previsto dall'art. 17 delle CGC, la denuncia è a carico dal cliente, restando sotto la sua responsabilità il periodo di utilizzo antecedente la detta comunicazione, con la conseguenza che la fattura contestata è, per tale ragione, legittima e dovuta.

8) Sulla **mancata consegna del contratto**, l'operatore eccepisce la totale infondatezza della contestazione, esibendo la prova documentale di quanto asserito ed evidenziando come ai sensi dell'art. 1341 c.c., il predisponente abbia l'obbligo di rendere conoscibili a controparte le clausole contrattuali attraverso idonei strumenti di pubblicità, mentre sull'accettante incombe il dovere di conoscere le CGC facendo uso dell'ordinaria diligenza.

Conclusivamente, la società resistente chiede il rigetto dell'odierno ricorso, in quanto totalmente infondato, nondimeno, formula, in ottica conciliativa, una proposta di bonario componimento della controversia, offrendo la somma di € 132,83, pari alle voci contestate nella fattura n. xxx di € 198,17, tramite sconto visibile nelle fatture di prossima emissione.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

In via preliminare vanno accolte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'operatore in relazione all'istanza di definizione, rispettivamente, nella parte in cui si avanza richiesta di un "giusto indennizzo per tutti i disagi e i disservizi subiti" e nella parte in cui si chiede un accertamento in ordine alla legittimità degli addebiti a titolo di "bollo su contratto" e Tassa di Concessione Governativa. Le richieste devono ritenersi inammissibili, nel primo caso ai sensi dell'art. 19, comma 4 della delibera 173/07/Cons, dal momento che la suddetta domanda implica un accertamento del maggior danno che esula dal potere decisorio di questo Comitato; nel secondo caso, l'eccezione è fondata ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento, dovendosi escludere dall'ambito di applicazione della definizione delle controversie aspetti relativi a profili tributari o fiscali.

Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito, senza esito, al tentativo di conciliazione ed all'udienza di secondo grado, come da verbali di mancato accordo, in atti, sicché la questione è stata portata in decisione.

Ai fini dell'odierna decisione questo Comitato si riserva di valutare, altresì, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento, il comportamento assunto dalle parti anche in ragione del mancato rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti esibiti nel presente procedimento; il principio è prescritto dall'art. 16, comma 2bis del Regolamento. Nel caso di specie, deve infatti rilevarsi che gli atti esibiti da parte ricorrente non rispettano il criterio di sinteticità espositiva; in particolare, l'atto introduttivo consta del formulario GU14, utilizzato per la mera indicazione dei dati anagrafici dell'utente e rinvia inutilmente ad un corposo allegato per l'esposizione dei fatti e l'illustrazione delle richieste; analoga considerazione va fatta per la memoria di replica.

### 2. Riguardo al merito.

L'odierno ricorrente lamenta svariati addebiti per servizi non richiesti e la mancata informazione circa il superamento del limite di spesa previsto dal piano tariffario; per il che, avanza richiesta di indennizzo/rimborso.

Preliminarmente, risulta provato che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di servizi telefonici di rete mobile, associati all'utenza di cui in premessa, sulla quale era attivo un piano tariffario a soglie, con vendita a rate del terminale Apple Iphone 5, in conformità alle condizioni previste dalle CGC "3" per il servizio mobile.

## 2.1 Circa il superamento del limite di spesa previsto dal piano tariffario.

Quanto alle fatture contestate, l'operatore ne eccepisce, e dimostra la corretta contabilizzazione in conformità ai costi previsti dal rispettivo piano tariffario ed in relazione alla tipologia di traffico (entro la soglia e in extra-soglia) dalle stesse generato.

L'esame delle fatture esibite dimostra che la tariffazione è stata condotta in conformità alle pattuizioni contrattuali (ovvero in conformità alle Condizioni Generali di contratto ed al Piano Tariffario prescelto); condizioni che l'istante ha accettato all'atto della stipulazione contrattuale. Dai tabulati esibiti, risulta che l'utenza ha generato anche traffico in extra-soglia (di cui sono riportate le singole voci) e che, di conseguenza, si è proceduto all'addebito dei relativi costi. Invero, ad avviso di questo Comitato, la controversia *de qua* si incentra sulla mancata informazione, da parte dell'operatore, del superamento del limite di spesa previsto dal piano tariffario prescelto.

Il ricorrente sostiene di non essere stato informato in tal senso; in proposito, la società convenuta nulla eccepisce a beneficio della propria difesa.

In punto di diritto si osserva che il disposto dell'art. 3, comma 6 della delibera Agcom n. 126/07/Cons, stabilisce che *" nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l'operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell'esaurirsi di dette quantità, dell'imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall'offerta precedentemente sottoscritta"*.

La norma appena richiamata pone a carico del soggetto erogatore della fornitura un dovere di "protezione" nei confronti del cliente, che si sostanzia nell'obbligo di preventiva informazione dell'esaurirsi della promozione/opzione pattuita, ovvero dell'imminente superamento del limite di spesa, con conseguente addebito di costi aggiuntivi. Del resto, in generale, l'obbligo di informazione chiara, corretta e tempestiva nei riguardi degli utenti è posto a carico dei gestori di servizi di comunicazione elettronica dall'art. 5 della delibera 179/03/Cons, in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, e costituisce diretta estrinsecazione dei fondamentali principi civilistici di buona fede, lealtà e trasparenza contrattuale.

Tanto premesso, nelle argomentazioni difensive della società convenuta non si rinviene alcun riferimento a tale necessario adempimento informativo nei riguardi dell'odierno utente (nella specie, sarebbe bastata la dimostrazione dell'invio preventivo al cliente di un sms contenente l'informazione suddetta). Ciò stante, ravvisata la violazione dell'obbligo di trasparenza contrattuale, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di parte ricorrente, intesa ad ottenere, dall'operatore qui considerato, il rimborso delle somme contabilizzate nelle fatture in contestazione e relative ai consumi in extrasoglia, che si quantificano in complessivi € 286,26 (IVA inclusa). Non si accoglie, invece, la domanda di indennizzo, in quanto si ritiene che il rimborso di tali somme, a fronte dell'utilizzo dei servizi (come nel caso di specie), basti a compensare il pregiudizio arrecato all'odierno utente.

## 2.2 Sulla fatturazione di servizi non richiesti.

La domanda d'indennizzo deve essere rigettata in quanto, come diffusamente esposto (e dimostrato) in sede difensiva dalla convenuta, i servizi del Portale 3, oggi contestati, sono stati attivati previa richiesta da parte dell'utente, avvenuta tramite telefono mobile, nel rispetto di una procedura appositamente studiata per evitare attivazioni casuali (e, pertanto, non consapevoli).

## 2.3 Sulle ulteriori domande.

Quanto alle ulteriori richieste di parte ricorrente, per come formulate nell'atto introduttivo del presente procedimento (ovvero la richiesta di cessazione degli effetti del contratto, per nullità/risoluzione/recesso ed il conseguente storno di tutte le future rate residue), le stesse sono da rigettare perché dirette all'ottenimento di una

pronuncia dichiarativa di situazioni di fatto e di diritto che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, per come previsto dall'art. 19, comma 4 della delibera Agcom 173/07/Cons. e s.m.e.i.

Per tutto quanto sopra esposto, ravvisata la parziale fondatezza delle pretese di parte ricorrente, si stabilisce che la società H3G xxx corrisponda al sig. Građa il rimborso della somma di € 286,26 (IVA inclusa) per consumi fatturati in extrasoglia, in assenza di preventiva comunicazione informativa;

Ritenuto che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

### 3. Sulle spese di procedura

L'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura sancisce che, nel determinare tali rimborsi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"; Ciò stante, atteso che l'operatore ha partecipato ad entrambe le udienze tenutesi presso questo Co.Re.Com, manifestando spirito conciliativo anche attraverso la successiva proposta, formulata nella memoria difensiva, di composizione bonaria della controversia, e considerato che gli atti esibiti da parte ricorrente non rispettano il criterio di sinteticità espositiva prescritto dall'art. 16, comma 2bis del Regolamento; in ragione di quanto appena espresso, si ritiene non dovere disporre in ordine alle spese di procedura;

Per quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente

- 1) L'accoglimento parziale delle richieste avanzate dal sig. Građa xxx con l'odierna istanza di definizione della controversia, stabilendo, di conseguenza, che l'operatore H3G xxx versi al ricorrente:
  - a) il rimborso di € 286,26 (IVA inclusa) per consumi fatturati in extrasoglia, in assenza di preventiva comunicazione informativa;
  - b) nulla per le spese di procedura;
- 2) Le somme così determinate a titolo di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) Resta salva la possibilità per il ricorrente di avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

6) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

#### **I Componenti**

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Prof. Carmelo Carabetta

#### **Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

#### **V. Il Direttore**

f.to Avv. Rosario Carnevale